

Circolare n° 24/2020

QUARANTENA E INDENNITA' DI MALATTIA: FACCIAMO CHIAREZZA

Questo Studio rende noto le seguenti novità:

Il rapporto tra indennità di malattia e periodo di quarantena è tutt'altro che lineare o scontato: a tal proposito, l'INPS - con messaggio n. 3653/2020 - ha voluto chiarire alcuni degli aspetti maggiormente controversi in materia.

Analizziamo alcune delle situazioni possibili e relativi strumenti utilizzabili per affrontarle.

1. EQUIPARAZIONE DELLA QUARANTENA ALLA MALATTIA

I casi di quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e di quarantena precauzionale, essendo procedimenti di natura sanitaria dai quali non è possibile prescindere, sono sempre equiparabili alla malattia.

In tali situazioni, dunque:

- ai lavoratori aventi diritto alla tutela della malattia a carico dell'Istituto, sarà riconosciuta l'indennità economica previdenziale, a cui si aggiungerà l'eventuale integrazione del datore;
- i periodi di equiparazione **non rientreranno nel computo del c.d. "periodo di comporto",** inteso come periodo massimo di conservazione del posto di lavoro;
- il lavoratore dovrà **produrre il certificato di malattia** attestante il periodo di quarantena, all'interno del quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica.

2. QUARANTENA/SORVEGLIANZA PRECAUZIONALE E LAVORO AGILE

In tutti i casi in cui il lavoratore, che sia in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile, continui a svolgere l'attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante "smart working", non sarà riconosciuta alcuna tutela di malattia: in questa situazione, infatti, non si registra alcun tipo di sospensione dell'attività stessa.

Al contrario, nel caso di malattia conclamata che non permetta lo svolgimento del lavoro, scatterà il diritto alla corrispondente prestazione previdenziale.

3. QUARANTENA PER ORDINANZA AMMINISTRATIVA

Il D.L. 14/08/2020, n. 104 (art. 19) ha previsto un'apposita tutela per i lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: per queste situazioni, che possono rendere impossibile il regolare svolgimento dell'attività lavorativa, e limitatamente alle imprese operanti in alcune Regioni (Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia), la norma ha previsto la possibilità di presentare - con riferimento ai suddetti lavoratori - domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

Secondo l'INPS, tale previsione - sebbene limitata a un determinato ambito territoriale e temporale - consente di affermare che in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa, non è possibile procedere con il riconoscimento della malattia, poiché la stessa necessita di un provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica (disposizione di quarantena).

4. QUARANTENA ALL'ESTERO

I lavoratori assicurati in Italia che, recatisi all'estero, sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, **non avranno alcun tipo di prestazione previdenziale di malattia,** poiché – secondo l'Istituto - l'accesso alla tutela deve provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.

5. QUARANTENA/SORVEGLIANZA PRECAUZIONALE E AMMORTIZZATORI SOCIALI

La circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di integrazione salariale - determinando di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l'azienda - comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia, anche nei casi di quarantena o sorveglianza precauzionale per soggetti fragili: tutto questo deriva

Dott.ssa GIULIA ULIVI

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it **Tel:** 335.7530399

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839





dall'ormai noto principio della prevalenza dell'integrazione salariale sull'indennità di malattia (art. 3, c.7, D.lgs. 148/2015) rispetto al quale, l'INPS si era anche già pronunciato con il messaggio n. 1822/2020.

6. QUARANTENA "FIGLI UNDER 14"

Alle ipotesi qui esaminate, deve essere aggiunta anche quella relativa alla quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione dell'ASL territorialmente competente per i figli, minori di 14 anni, di genitori lavoratori dipendenti, a seguito di contatto verificatosi all'interno della scuola, per periodi compresi tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020.

In questo caso - ai sensi del D.L. 111/2020 e stanti le istruzioni contenute nella circolare INPS n. 116/2020 - il dipendente potrà alternativamente:

- **fruire di un congedo**, pari al 50% della retribuzione, per tutto il periodo di isolamento disposto dall'autorità sanitaria, (anche se lo stesso viene prorogato);
- svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, per tutto o parte del medesimo periodo di cui sopra.

Rispetto a questo, infine, si noti che la legge n. 126/2020 (conversione del "decreto Agosto") ha introdotto ulteriori fattispecie di contatto verificatesi al di fuori del plesso scolastico, ovvero nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, o all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

Tutela/strumenti utilizzabili Casistica	Indennità di malattia	Smart Working	Ammortizzatori sociali	Congedi o altri strumenti
Malattia conclamata per COVID-19	SI	NO	NO	NO
Permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva / Quarantena con sorveglianza attiva	SI (in assenza di prestazione lavorativa in S.W.)	SI (tranne il caso di malattia conclamata)	NO	NO
Quarantena precauzionale	SI (in assenza di prestazione lavorativa in S.W.)	SI (tranne il caso di malattia conclamata)	NO	NO
Quarantena per ordinanza amministrativa	NO (malattia solo nel caso di malattia conclamata)	SI (tranne il caso di malattia conclamata)	SI (limitatamente ad alcuni territori)	NO
Quarantena all'estero	NO (malattia solo nel caso di malattia conclamata)	SI (tranne il caso di malattia conclamata)	NO	NO
Quarantena/ sorveglianza precauzionale per beneficiari di ammortizzatori sociali	NO	NO	SI	NO
Quarantena "figli under 14"	NO	SI (alternativo al congedo DL 111/2020)	NO	Congedo DL 111/2020 (alternativo allo S.W.)

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it **Tel:** 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it Tel: 333.3609839